

*Roma, 22 febbraio 2021*

All'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Interno

C.A. del Direttore

OGGETTO: erogazione dell'acconto di risultato a favore dei dirigenti dell'Area funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'Interno, della carriera prefettizia e dei dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco..

Con riferimento all'oggetto, si porta all'attenzione di codesto Organismo di controllo la problematica originata dalla improvvisa decisione del Dipartimento delle Politiche del Personale di sospendere, dalla prossima mensilità, l'attuale modalità di erogazione dell'acconto di risultato per la dirigenza dell'Area Funzionari Centrali.

Come si è già avuto modo di ricordare nella nota del 16 febbraio 2021 (all.) indirizzata all'Amministrazione e per conoscenza anche a codesto Ufficio, da moltissimi anni, la retribuzione di risultato viene erogata ai dirigenti della carriera prefettizia, contrattualizzata e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mensilmente, in via provvisoria e salvo conguaglio, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la prestazione è stata resa. L'attribuzione del saldo avviene successivamente, a seguito del completamento delle valutazioni e della stipula dell'accordo di risultato; senza che ciò abbia mai determinato alcuna indebita attribuzione dell'emolumento in parola.

La predetta prassi, già per il passato è stata sottoposta al vaglio di codesto Organismo che nonostante ne abbia in un primo momento prospettato la "illegittimità" con riferimento esplicito ad entrambe le carriere dirigenziali dell'Amministrazione civile (v. parere del 21 febbraio 2012), pare abbia poi ritenuto di superare le perplessità originariamente formulate, probabilmente alla luce di successivi approfondimenti. Salvo smentita, infatti, non si è a conoscenza di ulteriori osservazioni in tal senso da parte di codesto Ufficio negli anni successivi.

Nel ritenere che a ragione delle numerose argomentazioni riportate nella allegata nota del 16 febbraio cit. , la attuale prassi di erogazione mensile dell'acconto di risultato - finora seguita secondo un orientamento applicativo che per quanto detto sembrerebbe essere stato condiviso da ultimo anche da codesto Organismo - sia legittima, si segnala la circostanza che l' Amministrazione, nonostate le norme di legge specifiche dei tre ordinamenti in parola (art 21 D. Lgs 139/2000, art 24 d. lgs 165/2001, Artt 70 e 78 del D. Lgs 117/2005) si esprimano in maniera sostanzialmente identica (come riconosciuto *apertis verbis* anche nella citata nota a firma del Direttore p.t di codesto Ucb), intende, da subito, modificarne la portata applicativa solo per la dirigenza dell'Area Funzioni centrali, in contrasto con un elementare principio di parità di trattamento che esige che situazioni uguali siano trattate allo stesso modo.

Tanto premesso, si confida nell'operato di codesto Organismo, affinchè nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, assicuri l'applicazione legittima e uniforme delle norme di riferimento, nei confronti delle diverse componenti dirigenziali operanti nell'Amministrazione dell' Interno.

Si ringrazia per l'attenzione riservata alla presente doverosa segnalazione, formulata dalla scrivente O.S. nella qualità di sindacato maggiormente rappresentativo della dirigenza dell'area Funzioni centrali.

Per la dirigenza Area Funzioni Centrali

Mariagrazia Di Iasi

Firma digitale